



Codice Etico SNFIA

Approvato dal CDN – Parma, 5-6-7 novembre 2024

1. PRINCIPI FONDAMENTALI E STATUTARI

1.1 AUTONOMIA E INDIPENDENZA

SNFIA è un'associazione di lavoratrici e lavoratori che senza vincoli e condizionamenti politici, sociali e religiosi opera con l'unico scopo di tutelare i diritti, gli interessi e le prerogative delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori di riferimento.

La neutralità e l'indipendenza da qualsiasi condizionamento costituiscono gli elementi su cui si basa l'autonomia prevista dallo Statuto.

Ogni rappresentante sindacale di qualsiasi livello e chiunque operi per SNFIA, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e dei propri incarichi, si deve attenere alla massima neutralità rispetto ad idee politiche e a posizioni controverse o divisive, anche nell'ambito dell'utilizzo dei social media, dove si rappresenti con il proprio incarico sindacale o in ogni caso quando appaia qualsiasi riferimento diretto a SNFIA.

1.2 INTEGRITA' - RISPETTO DELLE PERSONE E DEI VALORI

Ogni rappresentante sindacale di qualsiasi livello e chiunque operi per SNFIA, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed incarichi, opera avendo sempre il massimo rispetto delle persone, senza alcuna discriminazione o pregiudizio.

Allo stesso modo il rispetto dei valori assoluti della persona e dello Statuto costituiscono i presupposti per l'integrità professionale e personale richiesta per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

Non ultimo vige l'obbligo di riservatezza, per tutte quelle informazioni di cui si è venuti in possesso nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio incarico, quando esse possano arrecare danno o imbarazzo a iscritte, iscritti, collaboratrici, collaboratori, rappresentanti e a SNFIA.

Nell'utilizzo dei social media, quando sia presente la propria posizione nel sindacato o in ogni caso quando appaia SNFIA, si utilizzerà un linguaggio pacato e le altre persone verranno trattate con rispetto ed educazione.

1.3 SINERGIA – COLLABORAZIONE - RESPONSABILITÀ

La collaborazione ed il leale lavoro di squadra sono considerati la formula vincente per portare avanti le prerogative e gli incarichi sindacali, secondo logiche prioritariamente conciliative, valorizzando professionalità e ragionevolezza.

Ogni persona è tenuta ad operare con la massima responsabilità ed onestà nell'esecuzione di tutte le attività ed incarichi sindacali, avendo riguardo alle ricadute per le iscritte, gli iscritti, per le RSA e per SNFIA.

2. APPLICAZIONI PRINCIPALI

2.1 CONFLITTO DI INTERESSI

Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di una persona vada ad interferire con l'interesse primario dell'associazione SNFIA e con i principi di indipendenza, integrità, autonomia e responsabilità.

Pertanto, ogni rappresentante sindacale di qualsiasi livello e chiunque operi per SNFIA

- non può accettare privilegi, favori o altro che possano condizionare la propria autonomia sindacale e la credibilità tra le associate e gli associati, né può sfruttare la sua posizione per ottenere vantaggi personali. Relativamente all'accettazione di incarichi aziendali e/o del proprio Gruppo, ogni qualvolta questi possano costituire potenziale conflitto d'interessi, si determina l'incompatibilità con ogni ruolo sindacale aziendale diverso da RSA.
- deve rifiutare pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, promozioni, gratifiche, favori o privilegi che possano condizionare la sua attività sindacale o ledere la sua credibilità e quella di SNFIA
- deve astenersi dal prendere decisioni e dallo svolgimento di attività inerenti alle proprie mansioni e funzioni, in situazioni di conflitto con interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado o che possano coinvolgere interessi di persone con le quali vi siano cause pendenti, grave inimicizia, rapporti finanziari od economici significativi.

È fatto obbligo di astenersi altresì in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza ed opportunità. Tale conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non economici o patrimoniali.

2.2 COMUNICAZIONE ED IMMAGINE

L'immagine e ogni comunicazione in cui sia presente direttamente od indirettamente un richiamo a SNFIA ed a maggior ragione, quando SNFIA sia emittente o cofirmatario, deve essere conforme ai principi etici espressi ed in particolare deve rispecchiare l'autonomia, l'indipendenza, il rispetto e la responsabilità.

Pertanto, ogni rappresentante sindacale di qualsiasi livello e chiunque operi per SNFIA

- deve astenersi da prendere posizioni divisive, attribuibili ad una parte politicamente identificabile o socialmente definita o comunque che non rappresenti gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori
- deve evitare di evidenziare nei propri profili social, il ruolo in SNFIA con opinioni, comunicazioni o immagini non conformi ai principi etici o comunque lesivi dell'immagine di SNFIA
- deve evitare che SNFIA sia accomunato ad Enti, Associazioni, Personaggi e soggetti che ne possano pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza

2.3 COLLABORAZIONE

Ogni rappresentante sindacale di qualsiasi livello e chiunque operi per SNFIA deve conformare le proprie relazioni ai principi di lealtà, rispetto e responsabilità, mantenendo come scopo primario ed ineludibile il miglior interesse delle lavoratrici, dei lavoratori e di SNFIA.

Non sono ammesse attribuzioni dei ruoli per anzianità o rendite di posizione, se non corrispondenti all'impegno profuso ed alla competenza espressa. Ogni rappresentante deve essere pronto a cedere il ruolo ad una collega o ad un collega maggiormente competente oppure quando ciò sia opportuno per salvaguardare l'interesse delle lavoratrici, dei lavoratori e di SNFIA. Le RSA si sostengono vicendevolmente e formano un fronte unito verso l'esterno, risolvendo internamente, democraticamente e nelle opportune sedi ogni eventuale contrasto.

2.4 COLLABORAZIONI ESTERNE

Riguardo alle collaborazioni esterne o iscrizioni a partiti o altri sindacati non di settore o associazioni, deve essere chiaro che tali ruoli non potranno essere resi evidenti nell'ambito delle attività SNFIA o interferire con i propri incarichi o ruoli in SNFIA, al fine di preservarne l'autonomia e l'indipendenza.

3. PROCEDURE DI VERIFICA E VIOLAZIONE

3.1 COMMISSIONE DI RIFERIMENTO PER L'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO – COMMISSIONE CODICE ETICO

All'insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale viene nominata la Commissione Codice Etico, composta da un componente della Segreteria Nazionale a ciò delegato, da un Consigliere Nazionale e da un componente della funzione Tutela Legale a ciò designati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I componenti della Commissione Codice Etico si rinnovano ad ogni scadenza congressuale.

Nella composizione della Commissione si dovrà tener conto della diversità di genere e della competenza.

Possono attivare la Commissione Codice Etico:

- i soggetti interessati che si trovino in una situazione di dubbio, potenziale o attuale conflitto di interessi o altro rischio di violazione delle regole del presente Codice;
- un componente della Segreteria Nazionale;
- un Organismo Periferico.

Il quesito si propone descrivendo la questione per iscritto, senza altre formalità, alla Commissione (commissione_codice_etico@snfia.org).

La Commissione provvederà collegialmente alla valutazione del quesito, anche con un confronto diretto con i soggetti interessati, compiendo tutti gli atti istruttori necessari e definendo una linea di comportamento compatibile con le regole etiche SNFIA. Tale parere è preso a maggioranza entro 90 giorni, è vincolante, costituisce precedente e non è soggetto ad impugnazione.

3.2 VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

Per ogni violazione del presente codice, la Commissione Codice Etico valuterà se presentare ricorso al Collegio dei Probiviri ai sensi art. 24 dello Statuto, proponendo ove possibile ed anche in via preliminare, una soluzione conciliativa.